Ravvedimento operoso per mancata presentazione modello F24 a zero

di Giovanna Greco

Pubblicato il 6 Aprile 2017

proponiamo un breve riassunto delle regole per ravvedere il modello F24 a 0 non presentato

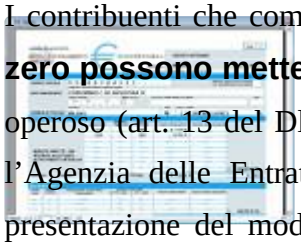

I contribuenti che compensano crediti e imposte e **presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte** previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997). Con la Risoluzione Ministeriale **n. 36/E del 20 Marzo 2017** l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero che varia a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione. La Risoluzione oltre a specificare quali sono le sanzioni applicate specifica che è possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** anche nel caso di ritardi nell'invio del **modello F24** utilizzato per la compensazione delle imposte e fino all'importo massimo di 700.000 euro ad anno solare (legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 34 c. 1).

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una **stessa imposta** non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

L'utilizzo in compensazione di un credito viene formalizzato attraverso la **compilazione del modello F24** e l'esposizione nella colonna "*Importi a credito compensati*" dell'importo da utilizzare.

Il modello F24 a zero per effetto di compensazione **deve essere sempre presentato e va trasmesso telematicamente** da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D